
DECISIONE A CONTRARRE N. 1 del 06.03.2026 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di patrocinio legale avanti il Tribunale di Parma – esecuzioni Immobiliari - procedimento R.G. ES. IMM. N. 117/2025 - CIG BABA78F0D1

L'amministratore unico e Responsabile di progetto

Premesso

Che Adriacom Cremazioni srl gestisce il forno crematorio Cimitero dell'Ulivo (località Fenile di Fano);

che Adriacom Cremazioni srl è a tutt'oggi ancora creditrice della somma di € 580,00 nei confronti della sig.ra F.P.S. relativa alla fattura n. 1246/2024, per servizi resi a favore della stessa in relazione al decesso di M. A. e in forza di relativo successivo decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Pesaro a favore della Società;

che al fine del recupero del credito è necessario procedere ad affidare un incarico di patrocinio legale finalizzato ad intervenire nel pignoramento immobiliare pendente avanti il Tribunale di Parma – esecuzioni immobiliari- RG 117/2025, a carico della debitrice, fino alla conclusione dello stesso;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio 2023, ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale (comma 1 lett. h, punto1), salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che nel caso in questione trattasi di incarico conferito *ad hoc* che costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia ed è pertanto sottoposto al regime di cui all'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 (Appalti esclusi nei settori ordinari);

con riferimento ai contratti esclusi ex art. 56 del D.lgs 36/23 di cui sopra, l'esplicito rinvio normativo al principio di parità di accesso al mercato, determina la relazione funzionale tra la concorrenza e il principio fondante del risultato (art.1, comma 1);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Richiamati

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni

appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso.

che il contenzioso in oggetto necessita di Professionista specializzato in recupero crediti

che pertanto in base al principio di economicità e al principio di continuità dell'azione amministrativa, è opportuno che affidare la costituzione in appello allo stesso Professionista che ha patrocinato il ricorso per decreto ingiuntivo e che dunque conosce l'oggetto del contenzioso;

che l'avv. Enrico Andreoni iscritto all'Ordine degli avvocati di Pesaro si è dichiarato disponibile ad assumere il predetto incarico;

che il Professionista è specializzato in tale ambito, come da curriculum vitae prodotto;

che il Professionista ha reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000);

che il Professionista ha formulato offerta economica:

- 1) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo all'intervento nel procedimento di pignoramento immobiliare avanti il Tribunale di Parma – esecuzioni Immobiliari - R.G. ES. IMM. N. 117/2025 con un onorario proposto di Euro 300 (trecento/00) oltre CAP al 4% e marca da bollo € 2,00, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022, e così per una somma complessiva di € 314,08 che viene ritenuta congrua ai fini della normativa sull'equo compenso.

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione*

appaltante" mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto a Avv. Enrico Andreoni c.f. NDRNRC74E02G479C, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Pesaro, con studio nella stessa, Viale Gramsci n. 47, per l'intervento nell'esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Parma - - procedimento avente R.G. ES. IMM. N. 117/2025;
3. di dare atto che gli importi della parcella ammonta € 300,00 (trecento/00) oltre IVA e marca da bollo (eventuali trasferte comprese);
4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione.

Pesaro, 06.03.2026

Il Responsabile di progetto

Dott. Antonio Marcello Muggittu



